

# Assicurazione sulla vita

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo  
per i prodotti d'investimento assicurativi  
(DIP aggiuntivo IBIP)

**Impresa: GRAZER WECHSELSEITIGE VERSICHERUNG AG**



**Prodotto: Grazer-Safe a premio unico**

**Contratto con partecipazione agli utili (Ramo Assicurativo I)**

**Data di realizzazione del documento: 01/04/2019**  
**(il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile)**

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**Grazer Wechelseitige Versicherung AG, Wasagasse 11/10, 1090 Wien (Austria) – E-mail: [italia@grawe.at](mailto:italia@grawe.at)**

**Grazer Wechelseitige Versicherung AG**, Società per Azioni di diritto austriaco capogruppo del GraWe Insurance Group, sede e direzione generale: Herrengasse 18-20, 8010 Graz (Austria), direzione per l'Italia competente per la stipula dei contratti con i contraenti italiani: Wasagasse 11/10, 1090 Wien (Austria), Telefono: +43-1-87.96.357, sito internet: [www.grawe.it](http://www.grawe.it), e-mail: [italia@grawe.at](mailto:italia@grawe.at), PEC: [grawe-pec@legalmail.it](mailto:grawe-pec@legalmail.it)

La **Grazer Wechelseitige Versicherung AG** è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni private in base alla normativa austriaca. Competente per la vigilanza sulla sua attività è l'Istituto Austriaco per la Vigilanza sui Mercati Finanziari (Finanzmarktaufsicht). La **Grazer Wechelseitige Versicherung AG** opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta con numero 766 nell'elenco II all'albo delle imprese tenuto dall'IVASS. L'IVASS ha preso atto dell'avvio dell'attività della Compagnia in Italia con Comunicazione del 5 giugno 1997 - Protocollo 731439.

Il premio può essere investito anche in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

Patrimonio netto al 31 dicembre 2017 (data dell'ultimo bilancio approvato): Euro 667 milioni, di cui EUR 15 milioni di capitale sociale ed EUR 652 milioni di riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet [www.grawe.at](http://www.grawe.at)

Requisito patrimoniale di solvibilità: 855.355 migliaia di Euro

Requisito patrimoniale minimo: 213.839 migliaia di Euro

Fondi propri ammissibili: 2.808.904 migliaia di Euro

Indice di solvibilità (solvency ratio): 328,4% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.



## Quali sono le prestazioni?

### Prestazione Principale

Prestazione in caso di vita:

Il contratto oggetto della presente scheda sintetica prevede in caso di sopravvivenza della persona assicurata alla scadenza del contratto la liquidazione di un capitale.

Il contratto ha un tasso di interesse minimo garantito pari allo 0%. Al contratto viene assegnata annualmente (dalla fine della seconda annualità assicurativa) una partecipazione agli utili, determinata come differenza tra il rendimento complessivo maturato e il tasso minimo garantito. Tale partecipazione agli utili si consolida annualmente e può quindi, di anno in anno, solo aumentare e mai diminuire. Se il contratto viene portato fino alla scadenza inizialmente stabilita, per l'ultima annualità viene inoltre assegnato un bonus in forma di utili finali (raddoppio degli utili per l'ultima annualità).

Prestazione in caso di decesso:

Il contratto oggetto della presente scheda sintetica prevede in caso di decesso della persona assicurata nel corso della durata del contratto la liquidazione di un capitale, a cui si aggiungono le quote di utile fino ad allora assegnate e, in caso di sinistro successivo alla fine della seconda annualità, un bonus, nella forma di utili finali (raddoppio degli utili dell'ultima annualità, secondo le condizioni di assicurazione).

#### Opzione di conversione della prestazione in rendita

Su richiesta del Beneficiario della prestazione **per il caso sopravvivenza alla scadenza finale del contratto** (solo ed esclusivamente per questa e non per il caso di prestazione anticipata a seguito di riscatto o per il caso di morte), il valore monetario di questa, al netto della tassazione prevista dalla normativa fiscale vigente, può essere convertito in una rendita vitalizia. La rendita vitalizia si determina applicando al valore monetario della prestazione (controvalore delle quote dei fondi o capitale garantito per il caso di morte) le tariffe attuariali della Compagnia vigenti al momento in cui la prestazione assicurativa stessa diviene esigibile.



### Che cosa non è assicurato?

#### Rischi esclusi

Non è assicurabile la vita di persone di età inferiore a 18 anni o di età superiore ai 75 anni al momento della decorrenza. L'età massima assicurabile a scadenza è 85 anni.



### Ci sono limiti di copertura?

Non sussiste copertura assicurativa per il caso di decesso:

- in seguito alla partecipazione ad azioni belliche o a sommosse, tumulti o disordini dalla parte dei rivoltosi;
- svolgendo attività di pilota speciale o partecipando a gare motoristiche;
- a causa di epidemie o di infezione HIV;
- in caso di suicidio nei primi tre anni di durata del contratto.

La prestazione complementare per il caso di sopravvenuta invalidità fornisce copertura al massimo fino all'annualità assicurativa nella quale l'assicurato compie il 65° anno di età.



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

#### Cosa fare in caso di evento?

**Denuncia:** tutte le richieste di pagamento devono essere inviate alla Direzione della Compagnia in forma scritta, provviste della firma originale dell'avente diritto opportunamente certificata a conferma dell'effettiva identità del soggetto che sottoscrive.

**Nel caso di prestazione in caso di morte dell'Assicurato, insieme alla richiesta di liquidazione, devono essere presentati i seguenti documenti:**

#### Se i beneficiari sono stati determinati nominalmente


- Originale della polizza;
- Copia del certificato di morte della persona assicurata;
- Documentazione comprovante le circostanze del decesso;
- Copia del documento di identità e del codice fiscale di ciascuno dei beneficiari;
- Se fra i beneficiari sono presenti soggetti minorenni, copia autentica del decreto del giudice tutelare con il quale si autorizza la riscossione della quota destinata ai beneficiari minorenni.


#### Se beneficiari delle prestazioni risultano essere gli eredi legittimi o testamentari


- Originale della polizza;
- Copia del certificato di morte della persona assicurata;
- Documentazione comprovante le circostanze del decesso;
- Nel caso di esistenza di testamento, copia autentica dell'atto di pubblicazione o dell'eventuale verbale di deposito del testamento stesso, nonché opportuna documentazione che attesti in via ufficiale che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato;
- In mancanza di testamento, atto notorio in copia autentica oppure dichiarazione sostitutiva da cui risulti chi sono gli eredi legittimi;
- Copia del documento di identità e del codice fiscale di ciascuno dei beneficiari;
- Se fra i beneficiari sono presenti soggetti minorenni, copia autentica del decreto del giudice tutelare con il quale si autorizza la riscossione della quota destinata ai beneficiari minorenni.

**Prescrizione:** I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Se tale termine è decorso senza che sia stata avanzata richiesta di pagamento, le somme maturate sono da devolvere – conformemente alla legge italiana – all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.

	<b>Erogazione della prestazione:</b> La Compagnia esegue i pagamenti entro 30 giorni dal momento in cui la prestazione è divenuta esigibile, dopo aver ricevuto tutta la documentazione completa ed avendo accertato la sussistenza delle condizioni previste per l'erogazione.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Contraente o dal soggetto tenuto a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere – ai sensi di legge e delle Condizioni di Assicurazione – il diritto alla prestazione.

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	<p>L'ammontare del premio unico viene scelto liberamente dal Contraente, a partire da EUR 10.000,-. E' possibile versare successivamente in ogni momento premi aggiuntivi, ciascuno di almeno EUR 5.000,- fintanto che il contratto abbia ancora una durata residua di almeno cinque anni.</p> <p>Il premio unico iniziale di perfezionamento del contratto, così come gli eventuali versamenti aggiuntivi successivi, devono essere pagati in via anticipata al momento della presentazione della proposta con un bonifico a favore delle coordinate bancarie indicate dalla Compagnia sulla proposta.</p> <p>Il premio unico, al netto dei costi di sottoscrizione, costituisce la riserva matematica del contratto la quale si rivaluta in ragione della partecipazione agli utili realizzati dalla Compagnia con gli investimenti a copertura delle riserve matematiche della gestione di cui fa parte il contratto.</p>
<b>Rimborso</b>	Il Contraente ha diritto al rimborso del premio solo ed esclusivamente nel caso in cui si sia avvalso, nei termini di legge, del diritto di revoca della proposta o di recesso dal contratto già concluso, come indicato nella successiva sezione "Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?".
<b>Sconti</b>	Non è prevista alcuna forma di sconto del premio per il presente contratto.

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	La copertura assicurativa principale ha inizio dalla data di decorrenza indicata sulla polizza o dalla eventuale successiva data di conferma di stipula del contratto (data di emissione della polizza). Il contratto cessa una volta che dal momento della decorrenza iniziale sia trascorsa l'intera durata (da 10 a massimo 45 anni) scelta dal Contraente. <b>Una interruzione anticipata del contratto, con il riscatto dello stesso, è possibile una volta trascorsa la prima annualità.</b>
<b>Sospensione</b>	Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie da esso offerte.

 <b>Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?</b>	
<b>Revoca</b>	Finchè la Compagnia non abbia ancora accettato la stipula del contratto emettendo la relativa polizza il Contraente può revocare la proposta inviando una dichiarazione scritta per raccomandata alla Direzione della Compagnia, la quale gli rimborserà il premio che egli abbia eventualmente già versato, entro 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione di revoca.
<b>Recesso</b>	Il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata da inviare alla Direzione della Compagnia entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto stesso. La Compagnia rimborsa al Contraente entro 30 giorni dalla dichiarazione di recesso il premio già versato trattenendo solo un contributo di EUR 25,- alle spese di emissione e la quota di premio per la copertura caso morte per il periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
<b>Risoluzione</b>	<p>In caso di risoluzione anticipata del contratto prima della sua scadenza finale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se questa avviene prima che siano trascorse integralmente le prime cinque annualità viene liquidato come valore di riscatto il valore corrente della riserva matematica del contratto dedotto il 6% del premio unico quale diritto per il riscatto anticipato.</li> <li>- Se questa avviene dopo che siano già trascorse integralmente le prime cinque annualità viene liquidato come valore di riscatto l'intero valore della riserva matematica del contratto al momento dell'efficacia del riscatto stesso.</li> </ul>



## A chi è rivolto questo prodotto?

Grazer-Safe a premio unico è un prodotto di investimento assicurativo rivolto a clienti retail, con un'esigenza di investimento ed un orizzonte temporale almeno di medio periodo, al fine di incrementare il capitale alla scadenza prefissata del contratto. Il prodotto è rivolto ad Assicurati con un profilo di rischio basso e con un'età al momento della decorrenza compresa tra i 18 e 75 anni.



## Quali costi devo sostenere?

L'informativa dettagliata sui costi è contenuta nel KID del prodotto.

In aggiunta alle informazioni riportate sul KID si evidenziano i seguenti costi a carico del Contraente.

### Costi per riscatto

Se il riscatto (possibile dalla fine della prima annualità del contratto) viene effettuato prima che siano trascorse integralmente le prime cinque annualità il valore di riscatto si determina detraendo dalla riserva matematica del contratto il 6% del premio unico; successivamente corrisponde alla riserva matematica del contratto al momento del riscatto. (Il criterio del periodo iniziale di cinque anni si applica anche agli eventuali versamenti aggiuntivi, considerando la data di loro effettuazione).

### Costi di intermediazione:

La quota parte dell'intero flusso commissionale del prodotto percepita dall'intermediario ammonta al 68,7%.



## Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Le prestazioni assicurative hanno un livello minimo garantito sia per il caso di sopravvivenza che per il caso morte, dato in entrambi i casi dal capitale assicurato indicato sulla polizza, pari al premio unico al netto dei costi di sottoscrizione e gestione del contratto).

Tali prestazioni assicurative si rivalutano annualmente in ragione della partecipazione agli utili via via assegnata (dalla fine della seconda annualità) al contratto; in questo modo le prestazioni assicurative garantite possono solo incrementarsi ed in nessun caso diminuire. La partecipazione agli utili viene dichiarata dalla Compagnia annualmente anticipatamente rispetto all'inizio delle singole annualità assicurative.

Per via dei costi di sottoscrizione e gestione del contratto sia le prestazioni assicurative che il valore di riscatto possono, in particolare nei primi anni di decorrenza del contratto, anche essere inferiori ai premi versati.



## Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

<b>Valori di riscatto e riduzione</b>	<p><u>Riscatto totale</u> E' possibile esercitare il diritto di riscatto del contratto non appena sia trascorsa la prima annualità del contratto.</p> <p>Il valore di riscatto si determina sulla base del valore della riserva matematica del contratto al momento dell'efficacia del riscatto, trattenendo i costi previsti dalle Condizioni di Assicurazione (al proposito si rinvia al precedente punto "Quali costi devo sostenere?").</p> <p><u>Riscatto parziale</u> Un riscatto parziale è possibile non prima che siano trascorse le prime due annualità contrattuali. Un riscatto parziale non può essere inferiore ad EUR 2.000 e dopo di esso deve rimanere nel contratto un controvalore di almeno EUR 3.000. Per un ulteriore successivo riscatto parziale devono essere trascorsi almeno due anni dal precedente prelievo.</p>
<b>Richiesta di informazioni</b>	<p>Per informazioni sui valori di riscatto è possibile rivolgersi, oltre che all'intermediario del contratto, anche direttamente alla Direzione della Compagnia alle seguenti coordinate:</p> <p style="text-align: center;"><b>Grazer Wechselseitige Versicherung AG</b>  <b>Direzione Commerciale per l'Italia</b>  <b>Wasagasse 11/10 - 1090 Wien (Austria)</b>  <b>Telefono: +43-1-87.96-357 – Fax +43-1-87.96.357-60</b>  <b>E-mail: italia@grawe.at</b></p>

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'organo di vigilanza</b>	Qualora il reclamo presentato alla Compagnia abbia dato esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'organo austriaco competente per la vigilanza sulle assicurazioni:
--------------------------------	--

	<b>Finanzmarktaufsicht (FMA)</b> <b>Versicherungsaufsicht</b> <b>Otto-Wagner-Platz 5 - 1090 Wien (Austria)</b> <b>Tel. +43-1-24.959-0 Fax +43-1-24.959.5499</b>
--	--

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):**

<b>Mediazione</b>	<p>Prima di rivolgersi all'Autorità giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, prevista dalla legge come condizione per le controversie in materia assicurativa.</p> <p>E' possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, Nr. 98).</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

**REGIME FISCALE**

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p><u>Tassazione dei premi</u></p> <p>I premi pagati per i contratti finanziari-assicurativi come il presente non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni.</p> <p><u>Tassazione delle somme corrisposte</u></p> <p>Le somme corrisposte dalla Compagnia in caso di decesso dell'assicurato sono esenti dall'imposta sulle successioni e, solo per la parte relativa alla copertura del rischio demografico, anche dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (modifica apportata dalla Legge di Stabilità 2015 del 23 dicembre 2014, n. 190, che ha riformulato il comma quinto dell'Art. 34 del DPR 601 del 29 settembre 1973).</p> <p>In tutti gli altri casi, il rendimento finanziario è soggetto ad imposta sostitutiva: l'imposta è trattenuta al momento dell'erogazione della prestazione da parte della Compagnia, la quale ha optato per agire quale Sostituto d'imposta nei confronti dei Contraenti/Beneficiari italiani e provvede a versarla tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia.</p> <p>In particolare, sul rendimento finanziario maturato:</p> <p>a) se la prestazione è corrisposta in forma di capitale, in base all'Art. 44, comma 1, lettera g-quater del DPR 917/1986, viene applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'Art. 26-ter, comma 1 del DPR 600/1973, nella misura del 26%. L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale percepito e l'ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall'Art. 45, comma 4 del DPR 917/1986.</p> <p>b) se la prestazione è corrisposta in forma di rendita, all'atto della conversione in rendita il capitale è soggetto all'imposta sostitutiva di cui al punto a). Successivamente durante il periodo di erogazione della rendita, in base all'Art. 44 comma 1 lettera g-quinquies del DPR 917/1986, i rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita sono assoggettati annualmente all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26% di cui all'Art. 26-ter, comma 1 del DPR 600/1973, applicata sulla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari, in conformità a quanto previsto dall'Art. 45, comma 4-ter del DPR 917/1986.</p> <p>La predetta imposta sostitutiva di cui all'Art. 26-ter del D.P.R. 600/1973 non deve essere applicata relativamente a soggetti che esercitano attività d'impresa. Laddove i proventi siano corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito di attività di impresa la Compagnia non applica la predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa opportuna documentazione a conferma della sussistenza di tale requisito.</p> <p>I proventi delle polizze vita, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'Art. 168-bis del DPR 917/1986, sono soggetti a tassazione con aliquota del 26% applicata ad una base imponibile pari al 48,08% dell'ammontare realizzato, per tenere conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile.</p>
---	--

**L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE /DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA**

**PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.**

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (PORTALE CLIENTI), NELLA QUALE REGISTRANDOSI DOPO LA STIPULA DEL CONTRATTO POTRAI CONSULTARE LA POSIZIONE DEL CONTRATTO.**